



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 24.02.2000

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
ART. 2 - DEFINIZIONI	5
CAPO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO.....	6
ART. 3 - TITOLO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO	6
ART. 4 - CUMULO DEI TITOLI	6
ART. 5 - AMBITI OPERATIVI E TERRITORIALI	6
CAPO III - ACQUISIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	7
ART. 6 - REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	7
ART. 7 - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI	8
ART. 8 - CONDUCENTI.....	8
ART. 9 - IDONEITÀ MORALE	9
ART. 10 - IDONEITÀ FINANZIARIA	9
ART. 11 - IDONEITÀ PROFESSIONALE	10
CAPO IV – CONSULTAZIONE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E DEI LAVORATORI E DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI	10
ART. 12 – CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E DEI LAVORATORI	10
ART. 13 - DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI	10
CAPO V - MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	11
ART. 14 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI	11
ART. 15 - CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO	11
ART. 16 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	12
ART. 17 - COMMISSIONE DI CONCORSO	12
ART. 18 - TITOLI DI PREFERENZA	13
ART. 19 - MATERIE D'ESAME.....	13
ART. 20 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA	13
ART. 21 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	13
ART. 22 - VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI.....	14
ART. 23 - INIZIO DEL SERVIZIO.....	14
CAPO VI - MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	14
ART. 24 -TRASFERIBILITÀ PER ATTO TRA VIVI	14
ART. 25 - TRASFERIBILITÀ PER CAUSA DI MORTE DEL TITOLARE.....	15
CAPO VII - OBBLIGHI E DIVIETI.....	16
ART. 26 - COLLABORAZIONE FAMILIARE	16
ART. 27 - OBBLIGHI DEI TITOLARI E/O CONDUCENTI	17
ART. 28 - DIVIETI PER I CONDUCENTI.....	17
CAPO VIII - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI E CONTROLLI.....	18
ART. 29 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI.....	18
ART. 30 - CONTROLLO DEI VEICOLI.....	18
CAPO I - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	19
ART. 31 - STAZIONAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO N.C.C. A MEZZO AUTOBUS	19
ART. 32 - TRASPORTO SOGGETTI DISABILI	19
ART. 33 - VIGILANZA	19
CAPO X - SANZIONI.....	19
ART. 34 - SANZIONI	19

ART. 35 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	20
ART. 36 - DIFFIDA.....	20
ART. 37 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	21
ART. 38 - SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO	21
ART. 39 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	21
ART. 40 - REVOCA	21
ART .41 - NORMA DI RINVIO.....	22

-

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Normativa di riferimento

1. Le norme del presente Regolamento danno attuazione, assumendole come riferimenti normativi, alle seguenti disposizioni:
 - a) decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n.448 (relativo all'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);
 - b) regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
 - c) legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 - Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale;
 - d) legge regionale 14 giugno 1984 n. 31 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo);
 - e) legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica);
 - f) decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n.382);
 - g) regio decreto 3 marzo 1934, n.383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale);
 - h) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada);
 - i) decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada);
 - j) decreto del Ministro dei Trasporti 18 aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus) modificato con decreto del Ministro dei Trasporti 14 gennaio 1983 e con decreto del Ministro dei Trasporti 13 giugno 1985;
 - k) decreto del Ministro dei Trasporti 15 dicembre 1992,n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
 - l) decreto del Ministro dei Trasporti 31 gennaio 1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico);

- m) deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna del 7 ottobre 1997 n. 1795 avente oggetto "Criteri e modalità per l'affidamento in sub-concessione dell'esercizio di servizi di trasporto pubblico di linea.";
- n) decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422: "Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale";
- o) DM 27.02.1998 Distrazione autobus da servizio di linea a servizio di NCC e viceversa.

Art. 2 - Definizioni

1. E' definita attività di noleggio con conducente effettuata mediante autobus (N.C.C.) l'attività di trasporto di persone effettuata da imprese in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n.448;
2. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento del servizio secondo i principi stabiliti dal decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448;
3. Per "professione di trasportatore di viaggiatori su strada" si intende l'attività di qualsiasi impresa effettuata mediante autobus volta al trasporto di viaggiatori con offerta al pubblico o a talune particolari categorie di utenti;
4. Per "impresa" si intende qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, nonché qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica distinta dalla Pubblica Amministrazione;

Per autobus si intendono gli autoveicoli così definiti dall' art 54, comma 1, lettera b), dal Nuovo Codice della strada (veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente);

Ai fini del presente Regolamento il servizio di N.C.C è considerato come servizio privato di interesse pubblico, integrativo e complementare della rete degli autoservizi pubblici di linea, esercitato mediante autobus, così come definito dall' art. 54 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

5. Per contratto di noleggio di autobus con conducente si intende il contratto di trasporto di persone avente ad oggetto prestazioni occasionali, periodiche o continuative, comunque non assimilabili a linea di T.P.L. (trasporto pubblico di linea) previo corrispettivo liberamente determinato tra le parti;
6. Il servizio dovrà venire contrattato nelle rispettive rimesse e iniziare presso le stesse o presso gli uffici del vettore e qualora trattasi di trasporto turistico conformemente a quanto disposto dalla legge n. 217 del 17 marzo 1983 e dalla legge regionale n. 31 del 14 giugno 1984.

CAPO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 - Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Dirigente competente;
2. Le modalità e i criteri per il rilascio del suddetto titolo sono disciplinati dagli art. 4, 6, 7 e 14, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 1;
3. Ogni autorizzazione abilita alla immatricolazione di un solo autobus per il servizio di N.C.C. . La stessa deve contenere:
 - a) i dati identificativi del veicolo con la specifica del numero massimo dei posti;
 - b) l'indicazione della classificazione dell'autobus di cui all'art. 2, comma 6.

Art. 4 - Cumulo dei titoli

1. E' ammesso in capo al medesimo titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di NCC autobus solo il cumulo di n. 2 autorizzazioni NCC autobus rilasciate dal Comune di Anzola dell'Emilia.

Art. 5 - Ambiti operativi e territoriali

1. L'autorizzazione abilita all'effettuazione di servizi aventi origine o destinazione nel Comune di Anzola dell'Emilia;
2. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono effettuare trasporti di persone in ambito esclusivamente nazionale ovvero internazionale secondo l'attestato rilasciato dal competente Ufficio provinciale M.C.T.C. ai sensi dell'art. 6 del D.M. 20 dicembre 1991, n. 448;
3. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare servizi per il trasporto di studenti, alunni o scolari, nonché, dipendenti di enti pubblici e privati o singoli gruppi omogenei per fascia di appartenenza, sulla base di contratti o convenzioni con scuole, aziende o enti pubblici o privati;
4. E' consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i veicoli destinati a servizi pubblici non di linea.

CAPO III - ACQUISIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 6 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio N.C.C. è necessario:
 - a) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, professionale e finanziaria previsti dal D.M. 20 dicembre 1991, n. 448;
 - b) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - c) avere la disponibilità (in proprietà o in locazione) di una rimessa nel Comune di Anzola dell'Emilia;
 - d) essere esenti dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'art. 7;
 - e) essere iscritti all'albo delle imprese artigiane o al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A.;
 - f) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità dell'autobus, anche in leasing, per il quale è richiesta l'autorizzazione;
 - g) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali previsti dalla legge;
 - h) avere la residenza nella Provincia di Bologna.
2. La rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, deve risultare idonea allo stazionamento del veicolo;
3. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso;
4. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie, e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo;
5. Se l'impresa ha dei dipendenti dovrà fornire, all'Ufficio comunale competente, la documentazione prevista dalle normative vigenti;
6. In ogni caso il Responsabile del procedimento, può procedere ad accertamenti d'Ufficio, oppure chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti o della sussistenza degli impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7;

7. I requisiti di cui al presente articolo sono autocertificati ai sensi della normativa vigente in materia;
8. La perdita dei requisiti di cui al presente articolo, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, comporta la decadenza della stessa;

Art. 7 - Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità dell'autorizzazione:
 - a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione);
31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale);
12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza dell'autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - e) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni e salvi i casi di riabilitazione;
 - f) svolgere altre attività lavorative diverse dal trasporto su strada di persone in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. Nel caso che il titolare dell'autorizzazione da noleggiatore, tali ulteriori attività dovranno essere dichiarate e documentate all'Amministrazione comunale.

Art. 8 - Conducenti

1. I conducenti di veicoli adibiti a servizio di noleggio di autobus devono essere dipendenti, titolari, soci o collaboratori familiari di imprese, anche associate in consorzi, esercenti l'attività di N.C.C.;
2. La qualità di dipendente, titolare, socio o collaboratore familiare, deve risultare da apposita documentazione.

Art. 9 - Idoneità morale

1. Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto:
 - a) quando si tratta di impresa individuale dal titolare di essa, nonchè, in aggiunta, dalla persona ovvero dalle persone da lui eventualmente designate che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva in qualità di amministratore o dipendente, ovvero, qualora si tratti di impresa familiare (art.230-bis codice civile) dal collaboratore familiare;
 - b) quando si tratta di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice e per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società prevista dal codice civile;
 - c) quando all'esercizio di una impresa, individuale o collettiva, o di un ramo di essa o di una sede, vi sia un preposto o un direttore, anche da quest'ultimo;
2. Il requisito deve essere, inoltre, posseduto da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva qualunque sia la qualifica rivestita;
3. L'Ufficio competente provvede ad accertare in maniera autonoma o acquisendo apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, la non presenza di:
 - procedure fallimentari concluse o in corso, salvo sia intervenuta la riabilitazione;
 - condanne penali;
 - applicazione misure di prevenzione.

Art. 10 - Idoneità finanziaria

1. L'interessato deve fornire tutte le notizie che consentano all'Amministrazione comunale di accertare il possesso di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione di essa;
2. L'interessato, all'atto della prima richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione, dovrà allegare una relazione illustrativa di tutti gli elementi di cui all'art.5, comma 2, del D.M.448/91, corredata di documentazione nonchè copia dell'ultimo bilancio approvato, qualora sia tenuta a tale adempimento;
3. In alternativa alle ipotesi di cui al comma 2, l'interessato può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, comma 3, del D.M. 448/91, presentando quale prova sufficiente per la dimostrazione di tale requisito, una idonea attestazione bancaria, rilasciata da istituti di credito o società finanziarie.

Tale attestato deve essere prodotto su carta intestata dell'azienda o istituto di credito ovvero della società finanziaria, secondo lo schema previsto dal D.M. 448/91. Tale importo dovrà essere aumentato, nella misura di 5 milioni per ciascun autobus da adibire al servizio. Tale aumento dovrà risultare da una attestazione integrativa o globalmente

sostitutiva della prima, da prodursi prima della data prevista per l'esercizio del servizio per il quale l'autobus risulti essere stato immatricolato.

Nella domanda volta ad ottenere la autorizzazione N.C.C. nonchè in sede di verifica circa il permanere dei requisiti, l'interessato dovrà dichiarare espressamente che intende avvalersi della facoltà concessa dall'art. 5, -comma 3, del D.M. 448/91;

4. Per le aziende pubbliche e per le società a capitale interamente pubblico, anzichè la certificazione relativa all'idoneità finanziaria è richiesta apposita certificazione dei revisori dei conti, o dei Sindaci o dell'Ente proprietario, dalla quale risulti che l'attività di noleggio, contabilizzata separatamente dal servizio di linea, sia destinata a produrre utili economici.

Art. 11 - Idoneità professionale

1. Il requisito della idoneità professionale deve essere posseduto:

a) qualora trattasi di impresa individuale dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare;

b) in tutti gli altri casi di impresa diversa da quella individuale dalla persona o dalle persone che dirigono l'attività in maniera permanente ed effettiva.

CAPO IV – CONSULTAZIONE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E DEI LAVORATORI E DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI

Art. 12 – Consultazione delle Associazioni di categoria e dei lavoratori

1. Per l'esame di problemi di carattere generale e specificamente per la formazione e variazione degli organici dei servizi e delle norme regolamentari è prevista la consultazione delle Associazioni di categoria e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, operanti in ambito locale;
2. Tale forma di consultazione è disposta dal Responsabile del procedimento individuato ai sensi della legge n.241/90 ed avviene tramite formale richiesta di parere scritto oppure mediante la convocazione di incontri fra il personale preposto dall'Amministrazione e le parti interessate, di cui verrà redatto apposito verbale.

Art. 13 - Determinazione degli organici

1. L'organico del servizio di N.C.C. è stabilito come segue :

- n. 2 **MINIBUS** abilitati al trasporto di massimo 17 persone compreso il conducente ;
 - n. 1 **AUTOBUS** con capacità superiore ai 17 posti, in riferimento a quanto previsto dall'art. 54 del Codice della Strada;
2. Il Consiglio Comunale provvede a modificare l'organico del servizio al verificarsi di almeno una delle seguenti situazioni:
- a) adeguamento ai limiti dell'offerta teorica eventualmente definita dalla Provincia di Bologna;
 - b) adeguamento all'offerta teorica rideterminata a seguito di variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda o di dimostrate variazioni delle condizioni di organizzazione e di svolgimento dei servizi influenti sull'offerta;
 - c) adeguamento correlato ad ogni altra dimostrata diretta esigenza di modifica dell'organico che non possa convenientemente risultare dalla metodologia e dai criteri definiti in sede provinciale (particolari esigenze di servizio derivanti da specifiche variazioni dell'utenza servita).

CAPO V - MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 14 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a concorso pubblico per esami o per titoli ed esami, fino a copertura degli organici del servizio, determinati ai sensi dell'art.13 del presente Regolamento;
2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria;
3. L'indizione del concorso, di competenza della Giunta comunale, avviene entro 150 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli organici o si è variato il contingente numerico esistente;
4. L'approvazione del bando è di competenza del Dirigente competente o suo delegato e il bando stesso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Art .15 - Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso deve prevedere :
 - a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;

- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, e gli eventuali documenti da produrre;
- d) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 18;
- e) le materie di esame;
- f) le modalità di valutazione dei titoli nel caso di indizione di concorso pubblico per titoli o per titoli ed esami;
- g) il rinvio alle norme del presente Regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Art. 16 - Presentazione delle domande

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione N.C.C. debbono essere presentate al Sindaco, in bollo secondo le previsioni normative vigenti, con la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 6. Nella domanda inoltre devono essere indicate tutte le generalità del richiedente con la precisazione del tipo di impresa rappresentata.

Art. 17 - Commissione di concorso

1. Per l'espletamento del concorso di cui all'art. 14 viene nominata un'apposita Commissione di concorso, con atto del Dirigente competente;
2. La Commissione è composta dal Dirigente competente, con funzioni di Presidente, o da altro dipendente con competenze equivalenti e da due esperti nelle discipline previste per le prove concorsuali. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con idonea qualifica professionale;
3. La data dell'esame viene fissata dalla Commissione e comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata A. R. da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno 20 giorni prima della suddetta data;
4. Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci (10) voti;
5. La Commissione definisce in via preliminare le modalità di valutazione dei titoli e dei punteggi massimi previsti nel bando di concorso;

6. Alla prova d'esame e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi;
7. La Commissione, una volta effettuate le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto dei titoli di preferenza; gli atti relativi vengono poi approvati con atto del Dirigente competente.

Art.18 - Titoli di preferenza

1. A parità di merito, la preferenza è determinata nel seguente ordine decrescente;
 - a) Essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
 - b) Disporre di veicoli idoneamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
 - c) Sorteggio.

Art. 19 - Materie d'esame

1. L'esame si svolge attraverso una prova scritta e/o un colloquio nelle materie sotto elencate:
 - a) Conoscenza del D.M. n. 448/91;
 - b) Regolamento comunale relativo all'esercizio del servizio di noleggio con conducente a mezzo autobus;
 - c) conoscenza geografica e stradale relativamente al territorio regionale con approfondimenti sul territorio della Provincia di Bologna ed in particolare del Comune di Anzola dell'Emilia.

Art. 20 - Validità della graduatoria

1. La graduatoria ha validità di 3 (tre) anni dalla data di approvazione;
2. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Art. 21 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Dirigente, entro 20 (venti) giorni dalla approvazione della graduatoria di merito, provvede a dare formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di 90 (novanta)

giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.6, comma 1;

2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora riscontrata regolare.

Art. 22 - Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono sottoposte a controllo annuale da parte dell'Amministrazione comunale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento;
2. Entro il 30 novembre di ogni anno deve essere presentata dal titolare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge n. 15/68, attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 6. Rimane ferma la facoltà del Responsabile del procedimento di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari;
3. L'eventuale ulteriore documentazione, richiesta ai sensi del comma 2, deve essere trasmessa entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui perviene all'interessato la richiesta;
4. Il titolare della autorizzazione può essere dichiarato decaduto anche prima del suddetto termine di controllo, nei casi e con le forme previste dalle norme vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 23 - Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione ex-novo della autorizzazione o di trasmissione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4 (quattro) mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo;
2. Detto termine può essere prorogato di altri 4 (quattro) mesi solo in caso di impossibilità ad iniziare il servizio, da documentare adeguatamente.

CAPO VI - MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 24 -Trasferibilità per atto tra vivi

1. In caso di trasferimento dell'azienda, debitamente documentato, l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune al subentrante nel rispetto delle procedure di cui ai commi seguenti;

2. Il trasferimento di titolarità è concesso dal Comune su richiesta del cedente, a persona da questi designata, purchè in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, quando il cedente si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare di autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni;
 - b) avere raggiunto il sessantesimo (60) anno di età;
 - c) essere riconosciuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo della patente di guida;
3. L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, lettera c), deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti. Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà, entro 5 (cinque) giorni, essere consegnato al Servizio Urbanistica e Attività Produttive, il quale provvederà a richiedere, con apposito atto, la riconsegna, entro 10 (dieci) giorni, dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesto entro 1(uno) anno dalla notifica di apposita ordinanza, a pena di decadenza;
4. Le società cooperative, i consorzi, le società consortili di servizi e di trasporto esercitano il diritto di opzione sulle cessioni delle autorizzazioni già rilasciate ai titolari ad essi associati;
5. Al titolare che abbia trasferito una o più autorizzazione NCC non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo 5 (cinque) anni dall'ultimo trasferimento di autorizzazione ceduta ad altri effettuato dal titolare stesso.

Art. 25 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. L'autorizzazione può essere trasferita in caso di morte del titolare;
2. Gli eredi devono comunicare al competente Ufficio comunale il decesso del titolare entro 6 (sei) mesi dal verificarsi dell'evento.
La comunicazione deve altresì indicare:
 - a) la volontà di uno degli eredi in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio di subentrare nella titolarità della autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli altri eredi aventi diritto, la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività; la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata nelle forme di cui all'art. 20 della legge 15/68, salvo le semplificazioni previste dalla legge 127/97.

Oppure:

 - b) la volontà degli eredi di designare una persona, fisica o giuridica, previa approvazione

espressa da parte della stessa, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione;

3. Il subentro di cui al precedente comma 2, deve avvenire entro il termine massimo di 2 (due) anni dalla data del decesso; tale termine può essere prorogato di ulteriori 6 (sei) mesi in presenza di circostanze particolari;
4. Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3, vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza:
5. Il subentrante deve presentare al competente Ufficio comunale, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di accettazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.6;
6. In ogni caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

CAPO VII - OBBLIGHI E DIVIETI

Art. 26 - Collaborazione familiare

1. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

A tal fine, la documentazione richiesta è la seguente:

a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del collaboratore familiare in possesso dei requisiti previsti conformemente a quanto previsto dall'art.230-bis del codice civile;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal collaboratore familiare ai sensi della legge 15/68 attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art.6, comma 1, lettera a) (limitatamente ai requisiti professionali), b), c) ed e).

Qualora il titolare non sia in possesso del requisito di idoneità professionale, tale requisito deve comunque essere posseduto da personale inserito nell'impresa e da lui designato per la direzione dell'attività di trasporto. Tale personale può essere rappresentato da uno o più collaboratori familiari;

2. L'Ufficio comunale competente, verificata la documentazione ed i requisiti previsti, rilascia nulla osta, con atto apposito, e ne riporta nota nella autorizzazione;
3. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge 15/68, rilasciata dal titolare della autorizzazione;

4. La non conformità della attività svolta alle forme previste dall'art. 230-bis del codice civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione comunale.

Art. 27 - Obblighi dei titolari e/o conducenti

1. I conducenti degli autobus in servizio di N.C.C. hanno l'obbligo di:
- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - b) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - c) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione comunale in originale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;
 - d) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al servizio prestato;
 - e) depositare presso l'Ufficio comunale competente qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 3 (tre) giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore;
 - f) comunicare all'Ufficio competente l'intervenuto cambio di residenza entro il termine di 30 (trenta) giorni;
 - g) comunicare eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla notifica;
 - h) comunicare entro 15 (quindici) giorni, all'Ufficio comunale competente, l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa. In caso di rimessa soggetta all'art. 86 T.U.L.P.S., il trasferimento di sede, va autorizzato dal preposto Ufficio comunale.

Art. 28 - Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di autobus in servizio di NCC:
- a) fumare o consumare cibo durante l'espletamento del servizio;
 - b) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
 - c) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate da specifiche ordinanze comunali, dal Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione;

d) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee al servizio anche se munite di patente idonea;

e) trasportare passeggeri in piedi.

CAPO VIII - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI E CONTROLLI

Art. 29 - Caratteristiche dei veicoli

1. Gli autobus in servizio di NCC di cui al presente Regolamento devono:

a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;

b) essere muniti di cronotachigrafo;

c) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;

d) essere allestiti in modo da assicurare una particolare confortevolezza ai passeggeri;

e) avere un bagagliaio capace di contenere almeno 1 (una) valigia per passeggero;

f) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti 15 dicembre 1992 n.572, se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992;

g) portare all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" nonchè una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura N.C.C., lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita dal Sindaco con apposita ordinanza;

h) avere colorazioni difformi da quelle proprie degli autobus adibiti a servizi di linea, e tali che non possano generare dubbi sulla categoria cui l'autobus appartiene;

i) avere ben visibili i contrassegni che indicano le caratteristiche qualitative e di comfort del veicolo.

Art. 30 - Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica di competenza degli organi della MCTC, gli autobus da adibire al servizio di N.C.C. sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del Servizio Urbanistica e Attività Produttive, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dall'art.29 del presente Regolamento; in caso di regolarità della verifica il suddetto Servizio provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità del veicolo;

2. Il veicolo sottoposto a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente Regolamento, dovrà, nel termine indicato dall'Ufficio comunale di cui al precedente comma 1, essere ricondotto a condizioni di idoneità. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto delle prescrizioni necessarie per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, e fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Dirigente competente provvede ai sensi dell' art. 40;
3. I titolari di autorizzazione N.C.C. hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo cause di forza maggiore documentate ed accertabili da parte del Servizio competente.

CAPO I - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 31 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C. a mezzo autobus

1. Lo stazionamento degli autobus avviene all'interno di apposita rimessa, salvo i casi nei quali sia consentita la sosta in aree pubbliche debitamente autorizzate dalle autorità competenti.

Art. 32 - Trasporto soggetti disabili

1. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del d.p.r. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 33 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e più in generale sull'esercizio del servizio N.C.C. compete al Comune che si avvale, per l'attività di vigilanza e controllo, del Corpo di Polizia Municipale.

CAPO X - SANZIONI

Art. 34 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente Regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli;

2. Nel caso in cui l'accertamento delle violazioni alle norme del presente Regolamento non avviene in via diretta e immediata da parte degli agenti accertatori, si applicano le seguenti disposizioni:

a) si contestano all'interessato gli addebiti, dandogli altresì, comunicazione scritta dell'inizio del procedimento per l'accertamento della eventuale infrazione, con indicazione del responsabile del procedimento e del termine per la conclusione dello stesso;

b) l'interessato ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti relativi alla contestazione dei fatti addebitati;

c) l'Ufficio comunale competente all'accertamento delle violazioni al presente Regolamento, esaminata la documentazione e ascoltati gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, redige apposito verbale, proponendo o l'applicazione delle relative sanzioni o l'archiviazione del procedimento.

Art. 35 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Per le violazioni al presente Regolamento, escluso i casi di cui all'art. 40 e 41 si applica, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 10 e 113 della legge 689 del 24 novembre 1981 e dagli articoli 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934, n.383, la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra L. 100.000 e L.1.000.000;
2. Il trasgressore è ammesso a pagare, all'atto della contestazione della violazione, una somma fissa nelle mani dell'agente accertatore o entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione, da determinarsi in via generale con atto del Dirigente competente;
3. Entro il termine di 30 (trenta) giorni, dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e possono chiedere di essere sentiti al riguardo;
4. Il Responsabile del procedimento, esaminati gli atti, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido; in caso contrario emette ordinanza di archiviazione, comunicandola all'interessato.

Art. 36 - Diffida

1. Il titolare dell'autorizzazione, qualora sia incorso, per la seconda volta nell'arco di un anno, in una sanzione prevista dal presente Regolamento è soggetto, altresì, alla diffida da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 37 - Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal Dirigente competente per un periodo di mesi 1 (uno), quando il titolare sia incorso nel secondo provvedimento di diffida di cui all'art. 36 nell'arco di due anni;
2. A seguito del provvedimento di sospensione della autorizzazione, il titolo abilitativo deve essere riconsegnato all'Ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione, comunicandola all'Ufficio provinciale della MCTC.

Art. 38 - Sospensione cautelare dal servizio

1. Qualora il titolare della autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione comunale può procedere alla loro sospensione dal servizio.

Art. 39 - Decadenza dell'autorizzazione

1. E' dichiarata la decadenza dell'autorizzazione, a titolo di sanzione, nei seguenti casi:
 - a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 (novanta) giorni, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate;
 - b) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a 3 (tre) mesi senza giustificazione;
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 40 - Revoca

1. E' disposta la revoca, a titolo di sanzione, nei seguenti casi:
 - a) a seguito di 3 (tre) provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi 5 (cinque) anni ai sensi dell' art. 37;
 - b) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute nell' art. 23;
 - c) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute all'art. 30, comma 2;
 - d) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

Art .41 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme del D.M. 448/91 e relative disposizioni applicative nonchè le altre norme di legge e di Regolamento applicabili in materia;
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il 15 giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione provinciale di approvazione del regolamento medesimo;
3. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.